

Lavori di miglioria fondiaria strumentali all’impianto di un vigneto in area con vincolo paesaggistico.

Data di pubblicazione: 30/03/2015

In tema di titoli autorizzativi necessari per la realizzazione di lavori di miglioria fondiaria strumentali all’impianto di un vigneto in area con vincolo paesaggistico, si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 718 del 2015.

All’attenzione della Sesta Sezione è stata posta la seguente questione: un intervento per la realizzazione di lavori di miglioria fondiaria finalizzati all’impianto di un vigneto su area soggetta a vincolo paesaggistico, è rilevante dal punto di vista paesaggistico?

Il Consiglio di Stato, confermando la sentenza del Tar Veneto Sez. II, 17-01-2014, n. 44, ha ritenuto infondato l’appello proposto dal Ministero per i Beni Culturali, affermando che nel caso di specie l’intervento è irrilevante dal punto di vista paesaggistico in quanto ricorre l’esonazione dell’art. 149, comma 1, lett. b).

La sesta Sezione ha ripreso il ragionamento svolto nella sentenza n. 717 del 2015, già oggetto di commento dell’articolo *“Interventi agro-forestali in ambiti gravati da vincolo paesaggistico”* pubblicato in data 3 marzo 2015, confermando che quanto affermato sulle colture agricole e tutela del paesaggio *“risponde ai generali principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza: per cui un normale mutamento di coltura, in area agricola come nella specie, non è limitata dagli strumenti di tutela paesaggistica”*.

Il Ministero per i beni e le attività culturali, nel proprio appello, ha censurato la citata sentenza del Tar Veneto n. 44 deducendo che *“il motivo del diniego ben argomentato, era la costruzione artificiale a gradoni su cui far alloggiare il vigneto determinava l’alterazione del luogo, caratterizzato da morbide curve collinari e destinato a prato e pascolo; la creazione di gradoni, con sbancamento e riporto, ben percepibile visivamente, avrebbe modificato totalmente l’andamento morbido del pendio di alta collina e alterando la configurazione plano-metrica”*.

Riguardo alla questione, *“che di suo non rientra nell’esonazione dell’art. 149”*, il Consiglio si è espresso nei seguenti termini: *“la riprofilatura del pendio a gradoni di cui si verte è all’evidenza strumentale all’impianto del vigneto, la quale di suo non è condizionabile: sicchè – nel caso specifico la Soprintendenza avrebbe dovuto esternare ragioni specifiche, autonome rispetto all’impianto, per cui questa modifica del terreno contrastava con il vincolo”*.